

N. 00083/2010 REG.SEN.

N. 00345/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 345 del 2008, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Umberto Cremonese, rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Bischi e Claudia Chiarini, con domicilio eletto presso Daniela Cieri in Pescara, viale Pindaro,19;

contro

- Regione Abruzzo, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio dell'Abruzzo, Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Portici S.Berardino;
- Comune di Manoppello, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Di Baldassarre,

con domicilio eletto presso Vincenzo Di Baldassarre in Pescara, via Venezia,25;

- Provincia di Pescara, non costituita in giudizio;

nei confronti di

- Di Vincenzo Dino & C.-Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Giulio Cerceo, Laura Di Tillio, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

- Intermodale S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio 142;

- Rina Industry S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Giovanni D'Orsogna in Pescara, via Catania,12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) con il ricorso originario dei seguenti atti:

I) del decreto del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo del 17 aprile 2008 n. 54, recante “Opere di completamento dell’Interporto Val Pescara sito in Manoppello mediante progetto di finanza finanziato nella parte pubblica con DocUp 2000/2006 ob.2, misura 1.1 Approvazione di accordo di programma con il Comune di Manoppello. Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”, con allegato accordo di programma, pubblicato sul B.U.R.A. del 9 maggio 2008;

II) della delibera del Consiglio Comunale di Manoppello n. 74 del 19 dicembre 2007, recante ratifica dell’accordo di programma del 12 dicembre 2007 inerente la variazione dello strumento urbanistico;

III) della determinazione n. 29/DE3 del 13 dicembre 2006 della Direzione Trasporti e Mobilità – Viabilità – Demanio e Catasto Stradale – Sicurezza Stradale – Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali della Regione Abruzzo, recante “Intervento di completamento dell’Interporto Val Pescara sito in Manoppello (PE) mediante l’istituto del project financing. Determinazione conclusiva della Conferenza

dei Servizi preliminare di cui all'art. 14bis, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.”;

IV) della nota prot. n. DSA-2006-0028300 del 6 novembre 2006 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella parte in cui assente con prescrizioni alla prosecuzione delle fasi progettuali sulla base dell'ottemperanza al Decreto VIA n. 7459/2002 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente sul progetto globale alla società originariamente concessionaria dell'opera, ovvero la Interporto Val Pescara S.p.a.;

V) del Decreto VIA n. 7459/2002 rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in quanto illegittimamente utilizzato nel procedimento di completamento dell'opera pubblica;

VI) della nota prot. n. 10608 del 4 dicembre 2006 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo, nella parte in cui assente alla prosecuzione delle fasi progettuali sulla base della verifica dell'ottemperanza ai contenuti di cui alla VIA n. 7459/2002 sopra citata;

VII) del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. BAP-S02/34.19.04-22378 del 7 dicembre 2006, recante “Proposta per l'ampliamento dell'Interporto Val Pescara sito in Manoppello mediante progetto di finanza e la realizzazione delle opere esterne di collegamento alla viabilità principale”;

VIII) della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo del 5 marzo 2007, n. 207, recante “Completamento dell'Interporto della Val Pescara sito in Manoppello Scalo mediante progetto di Finanza. Dichiarazione di Pubblico Interesse della proposta presentata dall'a.t.i. Di Vincenzo Dino & c. s.p.a. – Toto s.p.a. – Rocco & Domenico Di Marzio s.r.l., ai sensi dell'art. 37-ter della Legge n. 109/1994 e s.m.i.”;

IX) dei verbali delle Conferenze di Servizi dell'11 giugno 2007 e dell'11 luglio 2007 e documentazione allegata;

X) della determinazione n. DE3/32 del 4 settembre 2007 conclusiva della Conferenza dei Servizi del Dirigente del Servizio Infrastrutture Nodali ed Intermodali, pubblicata sul B.U.R.A. n. 53 del 21 settembre 2007;

XI) della convenzione stipulata a rogito notarile Rep. n. 2961 del 10 gennaio 2008, registrato a L'Aquila in data 14 gennaio 2008 dall'Impresa Di Vincenzo Dino & C. S.p.a., quale società mandataria dell'A.T.I.;

XII) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso

B) con il primo atto di motivi aggiunti:

XII) della concessione stipulata con la società di progetto Intermodale S.r.l.

C) con secondo atto di motivi aggiunti:

XIII) il bando di gara relativo alla procedura indetta dalla Regione Abruzzo ex art. 37-quater della Legge n. 109/1994, giusta deliberazione n. 207 del 5 marzo 2007 (già impugnata), unitamente al relativo disciplinare di gara ed alla lettera d'invito;

XIV) della determinazione n. DE3/02 del 9 gennaio 2008 della Regione Abruzzo Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale, Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali, Ufficio Intermodalità e Logistica delle Merci, avente ad oggetto l'aggiudicazione della concessione per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli interventi di completamento dell'Interporto Val Pescara – Comune di Manoppello al R.T.I. "Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. – Toto S.p.a."

D) con terzo atto di motivi aggiunti:

XV) del verbale della Conferenza dei Servizi preliminare indetta ex art. 14-bis del 15 settembre 2006 e relativi allegati;

XVI) del verbale della Conferenza dei Servizi preliminare tenutasi in data 16 ottobre 2006 e relativi allegati;

XVII) del verbale della Conferenza dei Servizi preliminare tenutasi in data 16 novembre 2006 e relativi allegati;

XVIII) del giudizio n. 806 del 2 novembre 2006 del C.C.R. per la V.I.A., allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 16 novembre 2006, nella parte in cui si è assentito alla prosecuzione dell'opera sulla base del giudizio di ottemperanza ai precetti della V.I.A. rilasciata nel 2002;

XIX) del rapporto di controllo tecnico delle società Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a. datato 29 settembre 2005 Rev. 0 Rapporto IBD – 333-436-10104;

XX) del rapporto di controllo tecnico della società Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a. datato 12 dicembre 2006 Rev. 0 IBD 333-436-10104;

XXI) della deliberazione della Giunta Regionale del 9 gennaio 2007 n. 6 di rimodulazione finanziaria;

XXII) del verbale del 5 ottobre 2006 del Comitato di Sorveglianza del DOCUP;

XXIII) del verbale del 14 dicembre 2006 del Comitato del DOCUP.

E) con il quarto atto di motivi aggiunti:

XXIV) del rapporto di controllo tecnico della Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a. n. 10104-RC01 del 30 aprile 2008 di verifica del progetto definitivo ai fini della validazione, trasmesso con nota PSI/MDM/1337 del 6 maggio 2008;

XXV) della determinazione DE3/52 dell'8 ottobre 2008 della Regione Abruzzo Direzione Trasporti e Mobilità – Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali, con la quale si dà atto della costituzione della società di progetto Intermodale S.r.l.;

XXVI) della determinazione DE3/65 del 31 dicembre 2008 della Regione Abruzzo Direzione Trasporti e Mobilità – Servizio Infrastrutture Nodali ed Intermodali di approvazione del progetto definitivo dell'opera e rimodulazione della copertura finanziaria necessaria alla sua realizzazione, compresi tutti gli allegati e piani particellari di esproprio, pubblicato sul BURA n. 8 del 4 febbraio 2009;

XXVII) della determinazione n. DC6 Espr. 239 del 12 febbraio 2009 della Regione Abruzzo Direzione LL.PP. Aree Urbane, Servizio Idrico Integrato, Manutenzione Programma del Territorio, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Protezione Civile, Attività di Relazione Politica con i paesi del Mediterraneo – Ufficio Infrastrutture e Servizi – Ufficio Espropri, con la quale si è autorizzata, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera;

XXVIII) della nota prot. n. RA/24410 del 19 febbraio 2009 della Regione Abruzzo, Servizio Infrastrutture e Servizi – Ufficio Espropri recante notifica della determina di occupazione d'urgenza, quantificazione dell'indennità provvisoria ed immissione nel possesso;

XXIX) del verbale di consistenza datato 12 marzo 2009;

XXX) della pratica edilizia n. 66/2008 del 12 giugno 2008 e degli atti in essa contenuti e del conseguente permesso a costruire;

XXXI) della determinazione DE/40 del 24 luglio 2008 della Regione Abruzzo, Servizio Infrastrutture di Trasporto Nodali ed Intermodali concernente l'impegno della maggior spesa di cui al quadro economico di spesa allegato al progetto definitivo;

XXXII) dei verbali del Comitato di Sorveglianza datati 9 dicembre 2004, 23 giugno 2005, 25 novembre 2005, 21 giugno 2006, 5 ottobre 2006, 14 dicembre 2006, 28 giugno 2007 e 14 dicembre 2007 ed eventuali rapporti di controllo correlati;

F) con quinto atto di motivi aggiunti:

XXXIII) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale, prot. n. DSA-2008-000038086 del 22 dicembre 2008, di assenso alla compatibilità ambientale del progetto esecutivo dell'opera;

XXXIV) del parere n. 166 della Commissione tecnica VIA/VAS del 3 dicembre 2008;

XXXV) della determinazione dirigenziale n. DC6 Espr. 238 del 5 febbraio 2009 in materia espropriativa;

XXXVI) della determinazione dirigenziale n. DC6 Espr. 239 del Servizio Infrastrutture e Servizi della Direzione LL.PP. in materia espropriativa;

XXXVII) del rapporto finale di controllo sul progetto esecutivo dell'opera emesso da Rina industry S.p.a. in data 30 ottobre 2008 – rapporto 10104 RC 01 nel quale si è proceduto alla positiva validazione del progetto esecutivo;

XXXVIII) del verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 28 marzo 2009 sottoscritto dal RUP dalla Rina Industry e dalla Soger S.p.a.;

IXL) delle pratiche edilizie e documenti in esse contenuti, in quanto lesivi (nn. 64, 65, 66, 67), aperte presso il Comune di Manoppello e relative all'opera pubblica in questione;

XL) dei permessi a costruire rilasciati dal Comune di Manoppello n. 30/09 (p. ed. n. 64 e 67/2008), n. 31/2009 (p. ed. n. 65/2009), n. 32/2009 (p. ed. n. 66/2008);

XLI) della determinazione n. DE3/20 del 6 maggio 2009 della Regione Abruzzo Servizio Infrastrutture Nodali ed Intermodali di approvazione del progetto esecutivo dell'opera e rimodulazione finanziaria comprensivo di ogni allegato e piano particellare di esproprio pubblicato sul B.U.R.A. del 22 luglio 2009 n. 28.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio dell'Abruzzo, del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, del Comune di Manoppello, di Di Vincenzo Dino & C.-Spa, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Intermodale S.r.l. e di Rina Industry S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'attuale ricorrente è proprietario nel Comune di Manoppello di un vastissimo appezzamento di terreno avente destinazione agricola nel vecchio P. di fabbricazione e che nel P.R.G. approvato nel 2000 era stato incluso in zona F3.7 (“zona per impianti sportivi e/o per attrezzature per il tempo libero di livello comprensoriale”); con la variante al P.R.G. adottata il 12 aprile 2006 (ed in corso di approvazione) tale terreno è stato incluso in zona F4.4 (“interporto”).

Era, inoltre, accaduto che con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 maggio 1995, n. 403, poi modificato ed integrato con decreto 3 febbraio 2000, n. 58, era stato approvato un accordo di programma volto a realizzare nel Comune di Manoppello l'Interporto Val Pescara (che era stato classificato di interesse nazionale dalla L. 204/95) ed era stato realizzato il 1° lotto funzionale, utilizzando le risorse di cui al POP 1994/96, dopo che era stato previamente rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio decreto VIA 12 luglio 2002, n. 7459.

Il successivo DocUP Abruzzo 2000/2006, nella scheda Misura 1.1., aveva riconosciuto come obiettivo prioritario il completamento e l'entrata in funzione di tale Interporto, da realizzare mediante il ricorso a risorse finanziarie private in aggiunta a quelle comunitarie; per cui la Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta regionale n. 895 dell'8 ottobre 2004 aveva deciso di avvalersi dello strumento del project financing per la realizzazione e la gestione dell'opera stessa ed aveva indetto apposito avviso per la ricerca di proposte tecnico-finanziarie. Detta

procedura si è conclusa con la deliberazione della stessa Giunta n. 207 del 5 marzo 2007, con la quale:

- è stato approvato il progetto di finanza relativo al completamento dell'Interporto Val Pescara presentato dalla società "Di Vincenzo Dino & C. S.p.A.", mandataria del R.T.I. costituito tra la stessa società, la "Toto S.p.A." e la "Rocco & Domenico Di Marzio S.r.l.";

- è stata ritenuta di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 37-ter della L. n. 109/94, la proposta di progetto di finanza come formulata dal predetto raggruppamento di imprese;

- è stato autorizzato il Servizio Infrastrutture di Trasporti Nodali ed Intermodali della Direzione Regionale Trasporti a porre in essere tutte le attività amministrative per la realizzazione dell'opera (previa indizione di apposita Conferenza di Servizi e raggiungimento di un Accordo di Programma con il Comune di Manoppello, al fine di procedere alla variazione dello strumento urbanistico con conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere in questione).

Il 16 aprile 2007 è stata data comunicazione all'attuale ricorrente del fatto che tra le aree interessate dalla costruzione di tale opera erano stati inclusi anche parte dei terreni di sua proprietà, per cui questo ha presentato proprie osservazioni.

Tenutasi l'apposita Conferenza di Servizi, è stato sottoscritto il 12 dicembre 2007 tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Manoppello il relativo accordo di Programma e

- dopo che con deliberazione n. 74 del 19 dicembre 2007 il Consiglio comunale di Manoppello aveva ratificato tale accordo di programma con variazione dello strumento urbanistico e conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio - il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo con decreto 17 aprile 2008, n. 54, ha definitivamente approvato l'accordo ed ha dichiarato l'opera di pubblica utilità.

Frattanto, con determinazione dirigenziale 9 gennaio 2008, n. DE3/02 era stata aggiudicata al r.t.i. avente come mandataria l'impresa "Di Vincenzo Dino & C. S.p.A." e come mandante la "Toto s.p.a." la gara per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della costruzione, della gestione e della manutenzione degli interventi di completamento dell'Interporto; la relativa convenzione è stata stipula il successivo 10 gennaio 2008.

Avverso tutti gli atti di tale procedura è insorto l'interessato dinanzi questo Tribunale con il ricorso in esame, deducendo le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per difetto del presupposto, per contraddittorietà e per travisamento.

L'immobile di proprietà del ricorrente è stato interessato da un vincolo espropriativo nel 1995 e nel 2000, per cui la reiterazione di tale vincolo avrebbe dovuto essere sorretta da un'adeguata motivazione; inoltre, per non perdere i finanziamenti comunitari non sono state rispettate le numerosi condizioni poste dalle Amministrazione che erano intervenute nel procedimento.

2) Violazione degli artt. 37-bis e 37-ter della L. 11 febbraio 1994, n. 109, degli artt. 19, 20 e 21 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e dell'art. 2, comma 89, della L. 24 dicembre 2007, n. 244. Eccesso di potere per sviamento e per manifesta illogicità.

Il quadro economico dell'opera è oggi inadeguato in ragione del sopravvenuto aumento dell'indennità di esproprio.

3) Violazione degli artt. 48, 35, 36, 37, 38 e 40 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 1 e 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale si è svolto sotto la vigenza dell'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, oggi superato dalla normativa sopravvenuta; di tale normativa non si tenuto conto in sede di verifica dell'avveramento delle condizioni contenute nel decreto VIA 12 luglio 2002, n. 7459.

4) Violazione degli artt. 37-bis e 37-ter della L. 11 febbraio 1994, n. 109.

L'associazione temporanea di imprese, cui è stata affidata in concessione la progettazione, la costruzione e la gestione, è costituita da soggetti diversi da quelli previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 5 marzo 2007.

5) Violazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Dovendo l'opera ancora definire la sua esatta fisionomia non avrebbe potuto dichiararsi l'indifferibilità e l'urgenza, né è stata contestualmente determinata l'indennità di espropriazione provvisoria.

A seguito dell'esercizio del diritto di accesso agli atti - riconosciuto al ricorrente da questo Tribunale con ordinanza collegiale 13 ottobre 2008, n. 11 - e dell'adozione da parte degli enti interessati di ulteriori atti, sono stati notificati dall'interessato cinque atti contenenti ulteriori motivi aggiunti:

Con il primo di tali atti la parte ricorrente ha riproposto i predetti vizi, rilevando che con nota 25 luglio 2008, il Dirigente dell'Ufficio espropri della Regione aveva comunicato che in sede approvazione del progetto definitivo sarebbe stata ridotta di circa 5.000 mq. l'area di sua proprietà destinata all'espropriazione; da tale comunicazione, ad avviso del ricorrente, si potrebbe trarre ulteriore conferma dell'illegittimità degli atti impugnati con riferimento agli aspetti ivi denunciati.

Con il secondo atto contenente motivi aggiunti, l'impugnativa è stata estesa nei confronti della determinazione n. DE3/02 del 9 gennaio 2008 del competente Dirigente della Regione Abruzzo di aggiudicazione della concessione per la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli interventi di completamento dell'Interporto al R.T.I. "Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. - Toto S.p.a.", oltre al presupposto bando di gara. Nei confronti di tali atti, oltre al vizio di illegittimità derivata, è stata dedotta la censura di eccesso di potere per sviamento, in quanto l'incompleto stato della progettazione e della determinazione dei costi

dell'opera non avrebbe potuto consentire l'aggiudicazione della gara utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con il terzo atto contenente motivi aggiunti, l'impugnativa è stata estesa nei confronti dei verbali della Conferenza dei Servizi di assenso alla prosecuzione dell'opera sulla base del giudizio di ottemperanza ai precetti della V.I.A. rilasciata nel 2002, dei rapporti di controllo tecnico eseguiti dalle società Rina Industry S.p.a. ed Europrogetti & Finanza S.p.a. e della deliberazione della Giunta Regionale del 9 gennaio 2007, n. 6, di rimodulazione finanziaria, nonché dei presupposti verbali del Comitato di Sorveglianza del DOCUP.

Sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 16, 37-bis e 37-ter della L. 11 febbraio 1994, n. 109. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, per sviamento e per contraddittorietà.

La proposta del promotore è stata nel tempo rielaborata e stravolta, sanando le originarie carenze progettuali e di sostenibilità economica della proposta.

2) Violazione degli artt. 37-bis, 37-ter e 37-quater della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e del regolamento 1260/2006 del Consiglio dell'Unione Europea e del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per sviamento e per mancato rispetto dell'atto di approvazione del Docup 2000/2006.

Nel piano economico finanziario non sono stati indicati i costi necessari per realizzare lo svincolo della A25 e quelli relativi all'acquisizione delle aree, né si è tenuto conto dello slittamento della messa a reddito delle opere da realizzare. Per superare tale problematica è stata illegittimamente consentita al concessionario di gestire anche le opere realizzate in virtù del POP 1994/1996, senza, inoltre, prevedere l'alea del possibile disimpegno da parte dell'Unione europea delle somme poste a finanziamento.

3) Violazione dell'art. 4 della L.R. Abruzzo 29 novembre 2002, n. 28.

Le opere realizzate in virtù del POP 1994/1996 erano vincolate ad altra destinazione, in quanto la gestione di tali opere avrebbe dovuto esser affidata ad una società mista.

4) Violazione del Docup versione 9 dicembre 2004. Eccesso di potere per sviamento.

Non è stato rispettato il cronoprogramma individuato dal Docup.

5) Violazione degli artt. 48, 35, 36, 37, 38 e 40 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e degli artt. 1 e 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per sviamento, per abnormità, per contraddittorietà e per carenza di motivazione e di istruttoria.

Poiché le opere di completamento costituiscono opera nuova rispetto a quella prevista nell'accordo di programma del 1995 (specie per la realizzazione dello svincolo autostradale) non poteva procedersi a valutare la compatibilità ambientale di tale nuova opera mediante una semplice verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con la VIA del 2002.

6) Violazione dell'art. 14-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per perplessità, per decadenza dei termini, per sviamento e per contraddittorietà.

In sede di valutazione del progetto preliminare non è stato rispettato il termine di 45 giorni per acquisire gli atti di assenso dalle altre Amministrazioni; le sedute della conferenza sono più volte aggiornate al solo fine di consentire al promoter di modificare il progetto ed acquisire l'assenso del Ministero preposto alla tutela dell'ambiente.

7) Violazione dell'art. 37-quater della L. 11 febbraio 1994, n. 109. Eccesso di potere per contraddittorietà e per inadeguatezza.

Nell'atto di concessione sono stati previsti tempi di realizzazione dell'opera diversi da quelli contenuti nell'atto di indizione della gara.

Con il quarto atto contenente motivi aggiunti, l'impugnativa è stata estesa nei confronti, tra l'altro, delle determinazioni della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo DE3/52 dell'8 ottobre 2008, di presa d'atto della costituzione della società di progetto Intermodale S.r.l., e DE3/65 del 31 dicembre 2008 di

approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché della determinazione n. DC6 Espr. 239 del 12 febbraio 2009 della Direzione LL.PP. di autorizzazione dell'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera.

Sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 16 e segg. della L. 11 febbraio 1994, n. 109, degli artt. 25 e segg. del D.P.R. 1999, n. 554, e dell'art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Eccesso di potere per contraddittorietà e per carenza di istruttoria.

Il progetto definitivo, che si discosta dal progetto preliminare, è carente di alcuni degli elaborati previsti dalla legge e, tra l'altro, dell'elenco delle ditte interessate dal procedimento espropriativo e della quantificazione delle indennità di esproprio.

2) Violazione degli artt. 22-bis, 32 e 50 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di motivazione, per contraddittorietà e per sviamento.

L'occupazione d'urgenza è priva di motivazione e non tiene conto dei rischi connessi alla possibile mancata erogazione dei fondi comunitari; l'indennità provvisoria di esproprio è incongrua rispetto al valore venale dei beni da occupare.

3) Violazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e successiva normativa di attuazione, della convenzione sottoscritta e dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere per contraddittorietà, per sviamento, per illogicità manifesta e per carenza di istruttoria.

Non è stata rispettata la tempistica prevista dalla misura 1.1, per cui l'opera potrebbe essere priva di copertura finanziaria.

4) Violazione della convenzione sottoscritta. Eccesso di potere per sviamento e per carenza di motivazione e dei presupposti.

La revisione della concessione rispetto ai costi di realizzazione dell'opera è stata disposta in forza di un'istanza generica, prima dell'inizio dei lavori e senza un'adeguata motivazione.

5) Illegittimità derivata. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e per sviamento.

Data l'indeterminatezza degli atti progettuali, non avrebbero potuto essere assentiti i permessi di costruire.

Con il quinto atto contenente motivi aggiunti, l'impugnativa è stata infine estesa, tra l'altro, nei confronti della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 dicembre 2008, di assenso alla compatibilità ambientale del progetto esecutivo dell'opera; dei permessi a costruire rilasciati dal Comune di Manoppello n. 30/09 e della determinazione n. DE3/20 del 6 maggio 2009 della Regione Abruzzo Servizio Infrastrutture Nodali ed Intermodali di approvazione del progetto esecutivo dell'opera e rimodulazione finanziaria.

Ha dedotto a tal fine le censure di illegittimità di derivata, di violazione della normativa sopra richiamata e di eccesso di potere per molteplici profili, richiamando le censure sopra esposte e rilevando, in aggiunta, che la validazione dell'opera dal punto di vista ambientale era fondata su una VIA risalente nel tempo e relativa ad un progetto totalmente diverso; tale valutazione, inoltre, avrebbe dovuto riguardare il progetto definitivo e non quello esecutivo.

Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 21 dicembre 2009.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Abruzzo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune di Manoppello, le società Intermodale s.r.l., Di Vincenzo Dino & C. s.p.a. e Rina Industry s.p.a., che hanno diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che la causa non appare allo stato matura per la decisione.

Il problema pregiudiziale che, invero, il Tribunale è chiamato a risolvere è quello volto ad accertare lo specifico rapporto esistente tra il progetto originario dell'opera pubblica in questione (approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 maggio 1995, n. 403, e poi modificato ed integrato con decreto 3 febbraio 2000, n. 58), di cui è stato realizzato il 1° lotto funzionale, e la progettazione successivamente intervenuta ed oggetto dell'impugnativa in esame. Infatti, con il ricorso in parola si è, tra l'altro, denunciato il fatto che le opere di completamento costituirebbero in realtà un'opera nuova e totalmente diversa da quella prevista nell'accordo di programma del 1995.

Poiché dagli atti di causa tali circostanze non risultano sufficientemente documentate, né risultano adeguatamente chiare, occorre acquisire agli atti del giudizio una documentata relazione redatta dalla Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo che fornisca ulteriori chiarimenti in merito a quanto sopra evidenziato. A tale relazione dovrà, in particolare, essere allegata una planimetria della zona nella quale vengano sommariamente evidenziate le sopravvenute modifiche che il progetto iniziale dell'opera pubblica in questione intervenute dal 1995 (cioè dall'approvazione del progetto iniziale) al 2008 di approvazione del progetto definitivo dell'opera; in tale cartografia dovranno, inoltre, essere evidenziati i terreni di proprietà dell'attuale. Occorre, infine, conoscere quali ulteriori atti siano stati, nel frattempo, assunti dall'Amministrazione precedente e se, così come anche ipotizzato con il gravame, il finanziamento comunitario sia stato o meno revocato.

Va, pertanto, ordinato al Presidente della Regione Abruzzo di depositare entro il termine indicato in dispositivo nella Segreteria di questo Tribunale gli atti sopra indicati.

Nel frattempo, va sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, sospesa ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in ordine al ricorso specificato in epigrafe,

ordina

al Presidente della Regione Abruzzo di depositare nella Segreteria di questo Tribunale gli atti specificati in motivazione entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza interlocutoria, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente.

Fissa la pubblica udienza dell'8 luglio 2010 per l'ulteriore esame del ricorso in parola.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO